Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1977, n. 968.

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fauna selvatica

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2.
Oggetto della tutela

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo articolo 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.
Divieto dell'uccellagione

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.

E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

Art. 4.
Comitato tecnico nazionale

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.

Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

la protezione e la tutela della fauna selvatica;

la tutela delle produzioni agricole;

la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

la valorizzazione degli ambienti naturali;

la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

Titolo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI

Art. 5.
Funzioni amministrative

Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 6.
Piani regionali

Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove è vietato l'esercizio della caccia;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti *a*) e *b*).

Le zone di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo nè superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto *d*) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti *a*), *b*) e *c*), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 7.

Zona delle Alpi

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 8.

Esercizio della caccia

L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

In caso d'incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

Art. 9.

Mezzi di caccia

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 10.
Caccia controllata

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'articolo 11.

Titolo IV
SPECIE CACCIABILI - CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

Art. 11.
Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia

E' vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

passero (*Passer Italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
passera oltremontana (*Passer domesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
piviere (*Charadrius apricarius*);
combattente (*Philomachus pugnax*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

pernice bianca (*Lagopus mutus*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
coturnice (*Alectoris graeca*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*)
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*)
fringuello (*Fringilla coelebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
colino della virginia;
verdone (*Chloris chloris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
spioncello (*Anthus spinoletta*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

cappellaccia (*Galerida cristata*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus Pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Coloeus monedula*);
corvo (*Corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);

7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Minitri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4.

Art. 12.

Controllo della fauna

Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 13.

Introduzione di selvaggina dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 14.

Calendario venatorio regionale

Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la posta alla beccaccia.

Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Titolo V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 15.

Gestione sociale del territorio

Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonché dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.

Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Art. 16.

Appostamenti fissi e temporanei

Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purché siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Art. 17.

Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.

Art. 18.

Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale

Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

Art. 19.

Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale

Le regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Art. 20.

Altri divieti

E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare beccacce comunque confezionate nonchè uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Titolo VI
LICENZA DI CACCIA ESAMI

Art. 21.
Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

Art. 22.
Esami

Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio, solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Titolo VII
TASSE

Art. 23.
Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia

Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia			La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni.
	Rilascio o rinnovo:			
	a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	10.000	Ordinario	La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.
	b) con fucile a due colpi	14.000	Ordinario	
	c) con fucile a più di due colpi	18.000	Ordinario	Per l'applicazione della tassa di lire 18.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.
	Tassa annuale	Le stesse di cui sopra		Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera *a*) controindicata.

Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 24.

Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve

Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.

Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'articolo 36, sono soggetti a tasse regionali.

Art. 25.

Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente:

a) il 57 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 43 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 26.

Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

Titolo VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 27.

Vigilanza venatoria

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Art. 28.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

Titolo IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 29.

Riconoscimento ed iscrizioni

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Art. 30.

Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

Titolo X

SANZIONI

Art. 31.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 2;

e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione e la sospensione della licenza fino a un

anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire due milioni e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire due milioni e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;

g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 19;

n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente articolo 17, quarto comma.

Art. 32.

Oblazione e definizione amministrativa

Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonchè a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

Art. 33.

Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti *d*) ed *f*) del precedente articolo 31. Nei casi previsti ai punti *b*), *c*) ed *e*) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente articolo 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal presidente della giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente articolo 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

Titolo XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 34.

Decorrenza dell'applicazione della legge

Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia.

L'articolo 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge semprechè siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni.

Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

Art. 35.

Istituto nazionale di biologia della selvaggina

Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 36.

Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 37.

Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina

I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1977, n. **969**.

Autorizzazione alla emissione, nell'anno 1978, di alcune carte valori postali celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di francobolli per l'anno 1978 con le seguenti carte valori postali: cartolina postale celebrativa del XXX anniversario della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana; aerogramma celebrativo del cinquantenario della spedizione polare del dirigibile « Italia »; biglietto postale celebrativo del campionato mondiale di baseball;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1978 delle seguenti carte valori postali:

1) cartolina postale celebrativa del XXX anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

2) aerogramma celebrativo del cinquantenario della spedizione polare del dirigibile « Italia »;

3) biglietto postale celebrativo del campionato mondiale di baseball.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 41 *Poste, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Visto che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Palumbo dottor Emilio, nominato membro del predetto Consiglio con il citato decreto presidenziale 9 marzo 1976, è stato collocato a riposo con effetto dal 1° luglio 1977 e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Considerato che il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Lucantonio prof. ing. Francesco, con decreto ministeriale 7 settembre 1977 è cessato dalle funzioni di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, per cui non fa più parte del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693;

Considerato che, data la specifica competenza del predetto prof. Lucantonio, è opportuno nominarlo membro del medesimo Consesso, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, in sostituzione del dott. Palumbo;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il prof. ing. Lucantonio Francesco è nominato, ai sensi del primo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione quale dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del dott. Palumbo Emilio, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1977
Registro n. 35 *Poste, foglio n.* 361

(13211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Folgore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 11 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1953 e riportato nel Giornale ufficiale M.M., anno 1953, dispensa n. 7, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la denominazione di motocannoniera « 490 » dal 1° febbraio 1953;

Visto il decreto presidenziale del 21 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 25 ottobre 1965, dal quale risulta che la motocannoniera « 490 » ha assunto la denominazione di motocannoniera « Folgore »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5962 in data 22 settembre 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Folgore », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 16 agosto 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1977
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 123

(13664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1977.

Sostituzione di un componente del comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA DIFESA

E

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede l'istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonché per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato nonchè i successivi decreti in data 3 febbraio 1973, 8 gennaio 1974, 25 marzo 1975, 27 marzo 1976 e 22 marzo 1977, concernenti la sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministero per i trasporti occorre provvedere alla sostituzione del gen. Paolo Moci, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, col dirigente generale dell'aviazione civile dott. Davide Collini;

Decreta:

Il dirigente generale dell'aviazione civile dott. Davide Collini è chiamato a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione del gen. Paolo Moci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 292

(12573)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1977.

Autorizzazione al comune di Lacedonia a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1973, con il quale il comune di Lacedonia, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 76.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 5.698.000, per anni 15, pari al 75 % del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 24 aprile 1975, n. 72, del comune di Lacedonia;

Vista la decisione con la quale la regione Campania - Sezione di controllo di Avellino, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 104.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura di Lacedonia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Lacedonia un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Aldo Mollica il comune di Lacedonia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 104.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Lacedonia un contributo straordinario nella misura di L. 11.631.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni dieci.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1982.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lacedonia il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 2 luglio 1977

p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1977
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 359

(12706)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antibiotica Alfa polivalente » della ditta Industria terapeutica splendore - Alfa-Intes, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5050/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 gennaio 1952, con il quale venne registrata al n. 5844, in data 25 gennaio 1952, la specialità medicinale denominata « Antibiotica alfa polivalente » (tubo × g 7), a nome della ditta Industria terapeutica splendore - Alfa-Intes, con sede in Napoli, via delle Puglie, 165 (già in Napoli, via Firenze, 24), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antibiotica Alfa polivalente » (tubo da g 7), registrata al n. 5844 in data 25 gennaio 1952, a nome della ditta Industria terapeutica splendore - Alfa-Intes, con sede in Napoli, via delle Puglie, 165.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12392)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale dei produttori ortofrutticoli dell'« Associazione produttori ortofrutticoli - ASPRO », in Teano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 26 dicembre 1976, per notaio Romano Naschi, repertorio n. 12497, con il quale è stata costituita l'« Associazione produttori ortofrutticoli - ASPRO », con sede in Teano, località Maiorisi, via Appia km 181, presso la Unicoop;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1977, con la quale l'« Associazione produttori ortofrutticoli - ASPRO », con sede in Teano, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto, giusto l'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta, con nota n. 8330 del 28 luglio 1977;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 18 ottobre 1977;

Considerato che l'associazione richiedente ha svolto gli adempimenti formulati dal citato comitato al fine di perfezionare la documentazione necessaria al riconoscimento;

Accertato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in esse previste;

Decreta:

L'« Associazione produttori ortofrutticoli - ASPRO », con sede in Teano, località Maiorisi, via Appia km 181, presso la Unicoop, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(12944)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « La Pace », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti la assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10572 del 13 maggio 1977 e del 12 settembre 1963 presentate dalla società per azioni « La Pace », con sede in Milano.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13472)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni «Vita», intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza per l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza, concernenti la assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e 26 settembre 1967, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13471)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1977.

Approvazione di due tariffe in forma « popolare », delle relative condizioni di polizza e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazioni sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di un'opzione a scadenza; il tutto da utilizzarsi per contratti in forma popolare;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e l'opzione a scadenza, da utilizzarsi per contratti in forma popolare, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 6, relativa all'assicurazione mista, a premio mensile, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e di importo dimezzato in caso di sua premorienza;

tariffa 7, relativa all'assicurazione mista, a premio mensile, di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato o ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, aumentato del 50 %, con abbinate garanzie complementari;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in un capitale differito di 5 o 10 anni, oltre alla contrassicurazione del capitale originario;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni « popolari ».

Roma, addì 26 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13478)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla società per azioni « Lloyd adriatico di assicurazioni vita », con sede in Trieste.

Roma, addì 28 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13477)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 16 del citato statuto che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del menzionato istituto;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1976, con il quale è stato nominato componente effettivo del predetto collegio dei revisori dei conti il dott. Giovanni Polito;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1977, con la quale il dott. Giovanni Polito ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, per la qual cosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ravvisata l'opportunità di affidare tale incarico all'ispettore generale dott. Vincenzo Romano;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale dott. Vincenzo Romano è nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, per il restante periodo del triennio in corso, in sostituzione del dott. Giovanni Polito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13003)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Agricoltura assicurazioni », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento appovato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Agricoltura assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 25 agosto 1961 presentate dalla società per azioni « Agricoltura assicurazioni », con sede in Milano.

Roma, addì 29 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13469)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1977.

Autorizzazione alla società « Romereiter - Società fiduciaria per azioni », in Torino, all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Romereiter - Società fiduciaria per azioni », con sigla « Romereiter S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Romereiter - Società fiduciaria per azioni », con sigla « Romereiter S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(13157)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Nomina di componenti il comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di gestione della suddetta sezione;

Viste le lettere in data 29 ottobre e 8 novembre 1977, con le quali, rispettivamente, il prof. Giuseppe Laccesaglia ed il dott. Innocenzo Zitelli, membri effettivi del Ministero del tesoro in seno al predetto comitato di gestione in forza del suddetto decreto ministeriale, hanno rassegnato le dimissioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei suddetti membri del comitato di gestione dimissionari e ad effettuare altre nomine conseguenziali;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero ed il dott. Roberto Cirocco sono nominati membri effettivi del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, quali funzionari del Ministero del tesoro, in sostituzione del prof. Giuseppe Laccesaglia e del dott. Innocenzo Zitelli, dimissionari.

Il dott. Gonario Dessolis è nominato membro supplente del suddetto comitato, quale funzionario del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Roberto Cirocco, nominato membro effettivo.

I predetti scadranno dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il dott. Felice Ruggiero è designato ad assumere la presidenza del comitato di gestione sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro
per il commercio con l'estero
OSSOLA

(13591)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre e 25 novembre 1977 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio al 15 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13804)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mizar, in Busto Arsizio (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio al 16 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13805)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2678/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2679/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2680/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 834/74, che stabilisce le misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/1975.

Regolamento (CEE) n. 2681/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 142/77, che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni vinìche per la campagna 1976/1977.

Regolamento (CEE) n. 2682/77 della commissione, del 5 dicembre 1977, che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola.

Pubblicati nel n. L 312 *del* 6 *dicembre* 1977.

(140/C)

Regolamento (CEE) n. 2683/77 della commissione, del 6 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2684/77 della commissione, del 6 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2685/77 della commissione, del 6 dicembre 1977, recante sospensione delle importazioni di calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 2686/77 della commissione, del 6 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione inerente alla data dell'entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

Pubblicati nel n. L 313 *del* 7 *dicembre* 1977.

(141/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977:

Piacquadio Ettore, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento.

Zanolini Massimo, notaio residente nel comune di Castiglione Messer Marino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Badolato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Frosinone.

Sbriziolo Lea, notaio residente nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Napoli.

De Sio Domenico, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Di Iorio Leonardo, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Napoli.

Saggese Maria Luisa, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

De Luise Antonio, notaio residente nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Napoli.

Palmieri Elvira, notaio residente nel comune di Padula, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli.

Abbruzzese Elio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Napoli.

Arturo Antonio Pasquale, notaio residente nel comune di Ivrea, è trasferito nel comune di Napoli.

Caprioli Raffaele Luigi, notaio residente nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Napoli.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, stesso distretto notarile.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno.

Giuliani Laura, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona.

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Viterbo.

(13909)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della direzione generale del debito pubblico in data 16 dicembre 1977, la Cassa rurale ed artigiana di Roma - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(13609)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 luglio 1977 dal signor Carlovich Diego, nato a Pola il 26 febbraio 1948, residente a Malmö (Svezia) Timotejvägen lb 240 21 Loddeköpinge, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Carloni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Carlovich Diego è ridotto nella forma italiana di Carloni.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Carlovich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Olsson Monica Eva-Cristina, nata a Malmö il 21 aprile 1953.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti del figlio Marco Carlovich, nato a Malmö il 4 novembre 1976.

Il sindaco del comune di Laterina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 dicembre 1977

p. *Il prefetto*: MELLARO

(13849)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri o architetti.

Le prove scritte del concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri civili o architetti, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 22 aprile 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1978, con inizio alle ore 8.

(9)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri industriali.

Le prove scritte del concorso pubblico a sette posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per ingegneri industriali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 110 del 23 aprile 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, viale della Letteratura (EUR), nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1978, con inizio alle ore 8.

(10)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(13865)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica;
un posto di aiuto del secondo servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(13890)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(13878)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(13869)

OSPEDALE CIVILE « S. PAOLO » DI S. ANGELO IN VADO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino).

(13864)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(13876)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E. F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neonatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Reggio Calabria.

(13872)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario oculista;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

due posti di assistente medico;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(13877)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due e la dizione è modificata in « aiuto di medicina generale »).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(13886)

OSPEDALE DI CARIATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(13885)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario direttore del centro trasfusionale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia addetto alla sezione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(13887)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(13867)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(13891)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di assistente della sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(13875)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI «PROF. DE GIRONCOLI» DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice, in Milano.

(13868)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(13866)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(13870)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria (a tempo pieno);
un posto di aiuto di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(13873)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione aggregata di pediatria;
due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(13874)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(13871)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1977, n. **10.**

Agevolazioni per la riscossione delle competenze, modifiche al trattamento economico di missione e altre norme relative al personale della Regione.

(*Pubblicata nel numero straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, su richiesta scritta del dipendente, può disporre che i titoli di spesa emessi per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale, siano estinti mediante accreditamento in conto corrente, acceso a favore della persona del creditore, presso la sede centrale o le filiali dell'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, o presso la sede o le filiali di altro istituto bancario.

L'accredito in conto corrente costituisce quietanza liberatoria per l'amministrazione regionale.

Art. 2.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge la tabella approvata con l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, è sostituita dalla seguente:

	Lire
Dirigenti generali . .	22.700
Dirigenti superiori, primi dirigenti, direttori aggiunti di divisione, direttori di sezione, consiglieri, segretari capi, segretari principali, coadiutori superiori, marescialli maggiori scelti . .	19.100
Segretari, coadiutori principali, coadiutori, commessi capo, agenti tecnici e restante personale . . .	15.000

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essese rideterminate annualmente con decreto del presidente della giunta regionale.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a cento lire.

Con decorrenza fissata dal primo comma del presente articolo, le indennità giornaliere, spettanti al personale regionale, per le missioni all'estero sono stabilite nella stessa misura determinata, per il personale dell'amministrazione dello Stato, dai decreti ministeriali emanati in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data, di cui all'articolo precedente, gli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 11, sostituiti dall'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, sono soppressi.

Art. 4.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa per il pernottamento in alberghi di categoria non superiore alla seconda. In tale caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo a sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 5.

Con decorrenza 1° gennaio 1977 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, e successive modificazioni, è elevata a L. 70.000 mensili.

Art. 6.

Sono aggiunte, alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, modificata con l'art. 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 12, dopo le parole « in scienze statistiche », le parole « in economia aziendale, in lingue e letterature straniere con corso quadriennale in lingua tedesca ».

Art. 7.

Qualora per l'accesso agli impieghi della Regione sia prevista una pluralità di titoli di studio, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi possono, di volta in volta, essere informati ad un determinato indirizzo, in rapporto alle specifiche esigenze dell'amministrazione: di conseguenza, possono essere limitati anche i titoli di studio di volta in volta richiesti in connessione con l'indirizzo prescelto.

Art. 8.

E' soppresso il punto 4) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 23.

Art. 9.

L'amministrazione regionale rimborsa alle province di Bolzano e di Trento, su presentazione di documentata richiesta, l'integrazione dell'indennità di buonuscita spettante, all'atto del collocamento a riposo, al personale regionale transitato nei ruoli provinciali ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il servizio prestato in Regione ed i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Non si procede al rimborso dell'integrazione dovuta per il servizio prestato dal personale regionale nel periodo in cui lo stesso era nella posizione prevista dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1973, n. 49.

Art. 10.

Al personale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrisponde l'acconto mensile di cui all'art. 62, quinto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, nella misura del novanta per cento del trattamento definitivamente spettante allo stesso da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 11.

La giunta regionale corrisponde al personale, all'atto della cessazione dal servizio, contestualmente all'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, l'indennità premio di servizio maturata presso l'INADEL e, se dovuta, l'indennità di buonuscita maturata presso l'ENPAS.

L'amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso l'INADEL e verso l'ENPAS, per quanto si riferisce a tali indennità. A tale scopo il dipendente stipula con l'amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dall'INADEL e dall'ENPAS.

Art. 12.

E' abrogato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'art. 23 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10.

Art. 13.

Norma transitoria

Il consiglio di amministrazione del personale regionale in carica alla data del decreto del presidente della giunta regionale che attua il procedimento previsto dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, continua ad esercitare le sue funzioni anche costituito a composizione ridotta, in quanto questa dipenda dal trasferimento alle province autonome di Trento o di Bolzano di suoi componenti facenti parte di diritto o prescelti tra i ruoli tecnici in applicazione delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La proroga ha effetto fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione del personale previsto dalla legge regionale che, in sede di riordinamento degli uffici e del personale, detterà nuove norme sulla composizione dell'organo.

I posti lasciati vacanti nel consiglio di amministrazione dai rappresentanti del personale trasferiti ad una delle province autonome di Trento o di Bolzano sono ricoperti, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, su designazione delle organizzazioni sindacali del personale regionale, tenendo conto del gruppo di appartenenza dei sostituiti.

Rimane in ogni caso salvo il principio di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 20 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1977, n. **11.**

Soppressione del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel numero straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, istituito con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, erogano, nei confronti del rispettivo personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, e di quello cessato dal servizio, i trattamenti di previdenza, di quiescenza ed ogni altra prestazione, disciplinati dallo statuto del fondo di cui al precedente articolo e dal suo regolamento di esecuzione. E' fatta salva la disciplina definitiva del trattamento del personale che non consegua il collocamento a riposo in costanza del rapporto d'impiego con le casse.

Ai trattamenti di pensione del personale già cessato dal servizio, e del personale che conseguirà il collocamento a riposo dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini del collocamento alla dinamica delle retribuzioni, in luogo del criterio della riliquidazione previsto dall'art. 29 del regolamento di esecuzione dello statuto del fondo, le norme della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 3.

Presso ciascuna cassa è istituita apposita gestione, denominata «Fondo di previdenza per il personale», evidenziata contabilmente nel bilancio annuale, per l'erogazione dei trattamenti di previdenza.

I fondi di cui al precedente comma sono alimentati dalle entrate già destinate al finanziamento della gestione del trattamento di previdenza presso il soppresso fondo, nella misura e secondo le norme previste dallo statuto, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e dal suo regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione e di ripartizione del patrimonio del fondo di previdenza e di quiescenza previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, la giunta regionale nomina un commissario liquidatore.

Qualora entro il termine di sei mesi dalla nomina il liquidatore non abbia esaurito i suoi compiti, la prosecuzione delle operazioni di liquidazione e di ripartizione è assunta dalla giunta regionale che vi provvede a mezzo dei propri uffici.

Il compenso da corrispondere al commissario è stabilito con deliberazione della giunta regionale ed è posto a carico delle casse in parti uguali.

La cassa di Trento è tenuta a mettere a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'espletamento delle operazioni di liquidazione.

Il relativo onere è a carico della liquidazione ed è ripartito in parti uguali a carico delle due casse.

Art. 5.

Il patrimonio del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano è suddiviso fra le casse in misura proporzionale ai contributi versati da ciascuna di esse nell'ultimo triennio precedente la soppressione.

Le attività derivanti dalla liquidazione della gestione previdenziale devono essere destinate ai fondi di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il personale in servizio presso il fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano è trasferito, anche in soprannumero, con effetto dalla data prevista al precedente art. 1, alla cassa di Trento e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1977, n. **12.**

Proroga della durata in carica di consigli comunali nella Regione.

(*Pubblicata nel numero straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, rimangono in carica non oltre il 30 giugno 1978, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Rimangono altresì in carica, fino all'insediamento dei nuovi consigli comunali, le amministrazioni straordinarie.

Rimangono in carica, infine, fino all'insediamento dei nuovi consigli comunali, tutti i componenti delle commissioni o comitati, compresi i componenti degli organi amministrativi delle aziende municipalizzate e di altri enti, che per legge o per statuto sono stati nominati dai consigli comunali.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13578)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, ***redattore***

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780030)